

Statuto dell'Associazione ANGSA LOMBARDIA ETS-APS

Art. 1 - "Costituzione"

È costituita l'Associazione denominata "ANGSA Lombardia ETS APS" (di seguito denominata semplicemente "Associazione"), con Sede legale ed operativa in Milano, come associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale e, pur essendo giuridicamente autonoma, è parte dell'unitaria Angsa - Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (di seguito denominata semplicemente "ANGSA nazionale"). L'acronimo ETS sarà utilizzato solo a partire dall'effettiva assunzione della qualifica da parte dell'Ente.

L'Associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore delle persone affette da autismo e delle loro famiglie. Promuove l'educazione specializzata, la rieducazione funzionale, l'assistenza sanitaria e sociale, la presa in carico coordinata continuativa globale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili, la piena applicazione di:

- Carta dei Diritti della persona con autismo (approvata dal Consiglio CEE nel maggio 1996),
- Linee Guida per l'autismo, ufficialmente riconosciute da organismi nazionali ed internazionali,
- Legge nazionale sull'autismo n° 134/2015,
- Legge Regionale sull'autismo n° 15/2016,

affinché sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, la più possibile indipendente nel rispetto della dignità e del principio delle pari opportunità.

La Sede potrà essere trasferita in qualsiasi altra località della Lombardia, con semplice delibera del Consiglio Direttivo, senza che tale decisione comporti modifica dello Statuto. L'operatività della nuova Sede, come pure l'eventuale istituzione di Sedi secondarie, devono essere comunicate ai Soci.

Art. 2 - "Definizione dell'autismo"

Si intende per autismo la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali DSM (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali ovvero Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders della Società Psichiatrica Americana ovvero American Psychiatric Association) e ICD (International Classification of Diseases and Disorders ovvero Classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ovvero OMS-WHO).

Art. 3 - "Finalità ed attività"

L'Associazione:

- è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro;
- è costituita tra genitori, familiari, amministratori di sostegno, tutori, sostenitori e amici di persone con autismo per dare loro speranze di un futuro sereno e dignitoso. In particolare, l'Associazione intende tutelare i loro diritti ad avere:
 - diagnosi tempestiva,
 - immediato trattamento abilitativo,
 - educazione speciale,
 - istruzione e formazione adeguate,
 - inserimento lavorativo adeguato,
 - vita il più possibile autonoma,
 - massima inclusione in famiglia, scuola, lavoro e societàanche promuovendo interventi e progetti ausiliari e sussidiari, educativi, assistenziali, sociali e sanitari.

A) L'Associazione svolge, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, prevalentemente a favore dei soci, loro familiari e/o dei terzi, nel pieno rispetto della loro libertà e dignità:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- 2) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, e successive modificazioni;
- 3) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 4) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 5) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 6) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;
- 7) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 8) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- 9) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;
- 10) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

B) In particolare, in favore delle persone con autismo l'Associazione procederà in via principale a:

- 1) analizzare i bisogni socio-assistenziali ed educativi presenti nel territorio;
- 2) elaborare progetti mirati d'intervento rivolti a: bambini, adolescenti, giovani, adulti, anziani e stranieri a rischio di emarginazione sociale per un loro reinserimento;
- 3) elaborare progetti d'intervento rivolti più in generale a quei soggetti aventi caratteristiche psico-fisiche particolarmente invalidanti, di degrado o disagio economico-familiare o di emarginazione ex legge 106/2016;
- 4) informare e sensibilizzare il territorio sulle problematiche sociali, attivare progetti finalizzati alla migliore formazione giovanile negli aspetti scuola-lavoro, il tutto anche mediante un'azione di collegamento con i servizi sanitari, educativi e scolastici;
- 5) fornire consulenza psicopedagogica e psicologica, attraverso l'operato di personale professionista anche non socio, a persone fisiche, enti, organizzazioni, riconosciute o non, che possano necessitare e beneficiare di tale servizio;
- 6) elaborare e promuovere progetti d'intervento sia scolastico che extrascolastico rivolti a bambini, adolescenti e giovani, al fine di favorire la socializzazione, la cooperazione e l'integrazione per un positivo inserimento nella vita aggregativa;
- 7) promuovere percorsi virtuosi relativamente all'implementazione di didattiche inclusive;
- 8) promuovere e gestire attività ricreative ed educative per il tempo libero compreso percorsi sportivi, ludico-motori, sensoriali-motori e di coordinamento psicofisico per il benessere individuale e collettivo;
- 9) organizzare e gestire strutture per le varie fasce d'età;
- 10) organizzare, partecipare o promuovere corsi di aggiornamento e formazione rivolti a studenti, insegnanti, educatori o operatori, anche non soci per l'accrescimento professionale;
- 11) creare un collegamento tra le famiglie e valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale come primaria componente educativa;
- 12) sostenere, stimolare e collaborare con equipe scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi su autismo sue cause e possibili rimedi;
- 13) promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società;

- 14) promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica, di genitori ed operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze;
 - 15) stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni e accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura, ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive e/o di avviamento al lavoro allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali;
 - 16) promuovere, costituire, amministrare strutture riabilitative, sociosanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con autismo e dei disabili intellettivi e relazionali;
 - 17) stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone con autismo e dei disabili intellettivi e relazionali;
 - 18) stabilire intese e rapporti di collaborazione e federazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi;
 - 19) organizzare e gestire, direttamente o indirettamente, strutture ove attuare i servizi per lo svolgimento delle attività sportive;
 - 20) partecipare a tavoli e comitati, privati o pubblici, presso aziende sociali e sanitarie, Comuni, Città Metropolitane, Provincie, Regioni ed altri enti;
 - 21) realizzare e proporre sul territorio nazionale ed estero corsi allestiti anche direttamente dai soci con lo scopo di diffondere le esperienze acquisite e sostenere economicamente tutte le iniziative formative e culturali dell'Associazione;
 - 22) realizzare spettacoli, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari;
 - 23) sostenere iniziative educative, promuovendo e organizzando seminari e corsi per giovani, ragazzi, adulti e anziani;
- C) In via strumentale o secondaria, per le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore delle persone con autismo l'Associazione procederà a:
- 1) produrre, divulgare e promuovere testi e rappresentazioni musicali, di teatro, monologhi, concerti, letture di testi e di poesie, performance, cinema, video, creazioni multimediali ed arti musicali, figurative e letterarie;
 - 2) istituire e gestire anche con altri Enti del terzo Settore corsi di formazione rivolti ai tecnici e agli operatori, teorici e pratici a tutti i livelli organizzando servizi per scuole di ogni grado nonché corsi scolastici e prescolastici per docenti, studenti, lavoratori, ecc.;
 - 3) svolgere corsi di aggiornamento e di perfezionamento culturale e professionale;
 - 4) acquistare beni mobili e immobili;
 - 5) fornire servizi specifici nel settore sociale e sanitario in genere;
 - 6) organizzare gruppi di lavoro anche a livello scientifico su temi artistici e teatrali nei loro aspetti politici, economici, religiosi, educativi e culturali in genere;
 - 7) promuovere viaggi e scambi culturali in Italia o con l'estero;
 - 8) predisporre centri di documentazione, a servizio dei soci e dei cittadini nonché formare un efficiente servizio di pubblica lettura per tutti coloro che sono interessati ad attività di studi e ricerca;
 - 9) provvedere all'acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi e attrezzature teatrali e cinematografiche, materiale vario di interesse culturale a beneficio dei soci e di tutti gli interessati;
 - 10) orientare i soci e il pubblico nel campo della editoria e in merito a pubblicazioni di loro interesse;
 - 11) svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d'arte, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali in ambito regionale, nazionale ed estero;
 - 12) stipulare convenzioni con enti pubblici, istituti scolastici, Fondazioni, Istituzioni, e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
 - 13) favorire la nascita di enti e gruppi che anche per singoli settori si propongono scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all'Associazione;
 - 14) promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche; pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi e bibliografie;

- 15) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Tutte le attività sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.

Tutte le attività dell'Associazione sono finalizzate alla promozione della persona con autismo e al sostegno dei suoi valori.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 - "Soci"

I Soci si distinguono in ordinari, sostenitori, onorari, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura:

- a) Soci ordinari sono i tutori e i familiari intesi come parenti fino al 2° grado in linea retta ed al 4° grado in linea collaterale. La qualifica di Socio è personale e riferita al solo nome di chi ha eseguito materialmente il versamento della quota associativa; pertanto non è ammessa l'annotazione a Libro Soci di più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Tuttavia è possibile accettare più Soci dello stesso nucleo familiare ognuno versante la propria quota associativa;
- b) Soci sostenitori sono tutti coloro, non rientranti tra quelli elencati nel precedente punto a), che aderiscono all'Associazione versando una quota associativa non inferiore a quella stabilita per i Soci ordinari. Possono essere persone fisiche o organizzazioni;
- c) Soci onorari sono le persone nominate dal Consiglio Direttivo su proposta di uno o più dei suoi membri e sono esonerati dal versamento della quota associativa.

Ogni ammissione a Socio, successiva cessazione e conferimento o revoca di cariche sociali, deve essere annotata sul Libro Soci, in ordine cronologico di data.

Possono essere ammessi anche Soci non residenti nella regione Lombardia.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta, anche in forma telematica, al Consiglio Direttivo dell'Associazione. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea (o Collegio dei Probiviri) in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione dei Soci ordinari e sostenitori è subordinata:

- al versamento della quota associativa annuale nella misura minima stabilita;
- alla compilazione della scheda di iscrizione;
- alla piena accettazione dello Statuto;
- all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Ogni Socio, purché iscritto nel relativo Libro da almeno 3 mesi:

- ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione;
- ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità:
 - previo appuntamento nella sede dell'Associazione
 - alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo
 - viene in ogni caso esclusa ogni asportazione o fotocopiatura.

Ogni Socio, dal momento in cui entra a far parte dell'Associazione, deve:

- osservare le norme statutarie ed attenersi alle delibere degli Organi sociali;
- operare concretamente ed assiduamente, nel limite delle proprie possibilità, per il raggiungimento degli scopi sociali.

Tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri.

Il diritto di voto, tuttavia, non può essere esercitato dai:

- nuovi iscritti che hanno versato la quota associativa nei 3 mesi antecedenti la data dell'Assemblea;
- Soci non in regola con il rinnovo della quota associativa.

La qualifica di Socio si perde:

- a) per recesso ovvero per mancato rinnovo del pagamento della quota associativa;
- b) per mancato rispetto delle norme statutarie;
- c) per condotta ed azioni pregiudizievoli verso l'Associazione.

Le circostanze di cui ai punti b) e c) del precedente comma devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo e notificate al Socio che, entro 45 giorni, può ricorrere alle decisioni inappellabili del Collegio dei Proviviri.

I Soci, che per qualsiasi motivo cessano di far parte dell'Associazione, non hanno diritto ad alcun rimborso e non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale. Questa norma si estende anche ad eventuali eredi di Soci deceduti.

Art. 5 - "Quota associativa"

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. La quota associativa va versata direttamente all'Associazione.

Indipendentemente dalla data del pagamento, la quota associativa vale per il solo anno solare in cui è stato effettuato il versamento e va rinnovata entro il 31 dicembre di tale anno.

Il mancato rinnovo, entro la data del 28 febbraio, comporta la radiazione dal Libro Soci; l'eventuale successiva ricezione del versamento sarà considerata, a tutti gli effetti, come nuova iscrizione.

La misura minima della quota associativa annuale viene approvata dall'Assemblea dei Soci, che può anche stabilire due importi differenti, rispettivamente per persone fisiche ed organizzazioni.

La quota associativa annuale comprende anche l'invio di copia del Bollettino dell'Angsa all'indirizzo risultante nel Libro Soci.

Art. 6 - "Struttura"

L'Associazione opera sul territorio della regione Lombardia con una sede centrale e, ove costituite, con Sezioni Locali.

Le Sezioni Locali possono redigere un proprio Statuto, purché non in contrasto con quello dell'Associazione e con quello di ANGSA nazionale.

Sono dotate di autonomia gestionale e patrimoniale, hanno personalità processuale e rispondono con il proprio patrimonio delle obbligazioni eventualmente contratte nei confronti di terzi.

La richiesta di riconoscimento di una nuova Sezione Locale deve essere comunicata, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'Associazione, al Consiglio Esecutivo di ANGSA nazionale, mediante invio di copia dell'atto formale di costituzione in cui viene evidenziata la piena adesione agli orientamenti ed obiettivi nazionali.

Art. 7 - "Organi Sociali"

Organo sovrano è l'Assemblea dei Soci, che elegge direttamente le seguenti cariche sociali:

- Presidente - Vice Presidente;
- Consiglio Direttivo;
- Collegio dei Proviviri;
- Organo di Controllo;
- Delegati all'Assemblea congressuale nazionale di ANGSA nazionale, in ragione di 1 delegato ogni 20 iscritti o frazione superiore a 10 iscritti. Indipendentemente dal numero dei Soci l'Associazione ha diritto ad almeno un delegato. Le schede possono contenere soltanto una preferenza.

Tutte le cariche sociali suddette hanno durata quattro anni dalla data della delibera e sono rinnovabili più volte per ugual periodo.

Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto sono ricoperte a titolo gratuito. È previsto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di attività in favore o per conto dell'Associazione.

Inoltre, con Assemblea Ordinaria dei Soci può essere conferita la carica di Presidente Onorario ad un Socio che si è particolarmente distinto in favore dell'attività dell'Associazione. La carica rimane sino ad espressa revoca da parte di detta Assemblea.

Art. 8 - "Assemblea dei Soci"

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione. Ogni Socio può essere portatore di non più di 3 deleghe. La delega può essere rilasciata anche a persona non Socia purché appartenente allo stesso nucleo familiare del Socio.

E' ammesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come pure è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.

L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i Soci iscritti nel relativo Libro con la limitazione già citata nel precedente Art. 4 - "Soci".

Ogni Socio ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Tutte le Assemblee sono convocate dal Presidente o su iniziativa di 1/3 dei Soci (che hanno diritto di voto) o di 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo. Inoltre sono valide qualunque sia il numero dei Soci presenti, di persona o per delega.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, con il relativo Ordine del Giorno, deve essere inviato ai Soci, per posta ordinaria o elettronica o altro mezzo consentito dalla legge, almeno 15 giorni prima della data di convocazione. Copia dell'avviso di convocazione può essere inviata anche ad ANGSA nazionale per consentire l'eventuale intervento di un suo membro.

Il Presidente, prima di dare inizio all'Assemblea:

- quantifica la presenza dei Soci e delle deleghe;
- verifica la regolarità dell'invio della convocazione;
- nomina un redattore del verbale assembleare, che può anche essere una persona non Socia.

Alle Assemblee possono partecipare, senza diritto di voto, anche persone non Socie, sempre che non sia stata sollevata alcuna obiezione da parte dei Soci. I membri di ANGSA nazionale, eventualmente presenti, hanno il solo diritto di parola.

L'Assemblea Ordinaria in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo ed eventuale bilancio sociale. Se l'Assemblea non approva il bilancio decadono automaticamente tutti i componenti del Consiglio Direttivo. In questo caso l'Assemblea nomina un Commissario che gestisca l'ordinaria amministrazione e convochi, entro 45 giorni, l'Assemblea per l'elezione degli organi decaduti;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le delibere dell'Assemblea Ordinaria sono valide con la semplice maggioranza dei presenti, ad eccezione delle elezioni delle cariche sociali, che sono regolate dall'Art. 9 - "Elezione delle cariche sociali".

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata per deliberare:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del relativo patrimonio, nel rispetto delle norme statutarie, nominando anche il Commissario Liquidatore;
- c) l'incorporazione o la fusione con altre associazioni analoghe;
- d) su altre competenze attribuite dalla Legge.

Le delibere dell'Assemblea Straordinaria, richiedono la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Art. 9 - "Elezione delle cariche sociali"

Le elezioni per le nomine delle cariche sociali avvengono mediante convocazione di Assemblea Ordinaria e sono valide qualunque sia il numero dei Soci presenti, di persona o per delega.

Tutti i Soci, con la limitazione già citata nel precedente Art. 4 - "Soci":

- hanno diritto di voto (elettorato attivo);
- possono candidarsi per una specifica carica sociale (elettorato passivo).

Le operazioni elettorali sono presiedute da un Socio nominato dall'Assemblea per acclamazione, diverso dal Presidente dell'Associazione. Il responsabile nominato consegna la scheda elettorale ai soli Soci che hanno diritto di voto.

La scheda elettorale è divisa in settori, uno per ciascuna delle cariche sociali da rinnovare:

- Presidente (una sola preferenza); risulterà eletto chi avrà ottenuto la maggior quantità di voti espressi in questa sezione;
- Vice Presidente (una sola preferenza); risulterà eletto chi avrà ottenuto la maggior quantità di voti espressi in questa sezione;
- Consiglieri (massimo 5 preferenze); risulteranno eletti i Soci che avranno ottenuto la maggior quantità di voti, espressi in questa sezione, fino al raggiungimento del numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- Probiviri (massimo 3 preferenze); risulteranno eletti i primi 3 Soci che avranno ottenuto la maggior quantità di voti espressi in questa sezione;
- Organo di Controllo (massimo 2 preferenze); risulteranno eletti i primi 2 Soci che avranno ottenuto la maggior quantità di voti espressi in questa sezione;
- Delegati all'Assemblea congressuale nazionale di ANGSA nazionale (una sola preferenza); risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto la maggior quantità di voti, espressi in questa sezione, fino al raggiungimento del numero dei Delegati stabilito all'Art. 7 - "Organi Sociali").

Non è possibile indicare lo stesso nominativo in più sezioni della scheda elettorale.

In caso di parità di voti è previsto il ballottaggio ed in caso di ulteriore parità risulterà eletto il candidato più anziano.

Qualora l'Assemblea non dovesse pervenire ai completi risultati elettorali previsti dall'Ordine del Giorno, si può procedere ad elezione per acclamazione, oppure ad aggiornamento della seduta a nuova data.

I risultati completi delle elezioni vanno riportati nel verbale assembleare che deve essere firmato anche da chi ha presieduto le elezioni. Ogni accettazione o rifiuto della carica, da parte dei Soci risultati eletti, deve anch'essa essere indicata nel verbale. Le schede elettorali rimangono allegate al verbale.

È facoltà del Consiglio Direttivo attivare la votazione per corrispondenza, secondo un Regolamento fissato, di volta in volta, da apposito Comitato elettorale. In tal caso le schede di votazione dovranno pervenire tassativamente entro il giorno precedente la data dell'Assemblea.

Art. 10 - "Presidente - Vice Presidente"

Il Presidente dell'Associazione:

- è il legale rappresentante dell'Associazione, in giudizio e di fronte a terzi;
- guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo;
- convoca l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;
- presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
- regge ed amministra l'Associazione;
- cura l'applicazione delle norme statutarie, delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo;
- assicura il rispetto degli orientamenti provenienti da ANGSA nazionale;
- tiene ed aggiorna i registri dei Soci, secondo la normativa vigente in materia di tutela dei dati;
- assume il personale, se necessario;
- si può avvalere di collaboratori esterni.

Quando il Presidente per qualsiasi motivo cessa dalle sue funzioni, decadono automaticamente tutti gli incarichi da lui eventualmente attribuiti.

Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, la sostituzione spetta al Consigliere più anziano.

Lo stesso criterio è applicato in caso di dimissioni del Presidente, in attesa di pervenire al più presto a nuove elezioni.

Nel caso di dimissioni del Vice Presidente, in attesa di nuove elezioni, la carica passa al Consigliere più anziano.

Art. 11 - "Consiglio Direttivo"

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte.

I principali compiti del Consiglio Direttivo sono:

- la predisposizione dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- la determinazione del programma di lavoro in base alle linee di indirizzo ed al programma generale approvato, promovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;
- la conduzione del patrimonio dell'Associazione;
- la proposta di modifiche allo Statuto, che devono essere approvate dall'Assemblea Straordinaria;
- la convocazione delle assemblee, in alternativa al Presidente, su proposta di almeno 2/3 dei componenti;
- l'assegnazione di eventuali cariche onorifiche;
- la custodia dei verbali delle proprie riunioni e delle Assemblee dei Soci.

Il Consiglio Direttivo, è composto di almeno 5 membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci. In aggiunta, partecipano, con diritto di voto, anche i Presidenti di eventuali Sezioni locali.

Il Presidente onorario:

- se rientra già tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci, a tutti gli effetti è compreso nel numero dei suddetti membri;
- altrimenti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, in aggiunta al numero dei suddetti membri, senza diritto di voto.

Ogni membro del Consiglio Direttivo non può far parte anche del Collegio dei Probiviri o dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Segretario ed il Tesoriere.

Le delibere sono valide con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente o facente funzioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione per gli adempimenti previsti dallo Statuto ed ogni qualvolta ritenuto opportuno. Può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.

In caso di dimissioni di un Consigliere, subentra il Socio immediatamente successivo nella graduatoria dei voti rilevata dal verbale dell'ultima elezione, che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Qualora non sia possibile detta integrazione, il numero dei membri del Consiglio Direttivo resterà diminuito sino a prossime elezioni.

In caso di totale dimissione del Consiglio, o comunque di continua impossibilità di deliberare per mancanza di numero, il proseguimento delle attività sociali avverrà mediante un Commissario Straordinario, nominato dall'Assemblea dei Soci, con tutti i poteri di ordinaria amministrazione, senza la possibilità quindi di contrarre nuovi impegni. Il Commissario resterà in carica fino a quando non sarà possibile addivenire, con regolare Assemblea, all'elezione di nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consigliere dimissionario resta comunque giuridicamente responsabile per gli impegni di natura economico-finanziaria precedentemente contratti dall'Associazione e da lui deliberati.

Quando decade il Consiglio Direttivo, tutte le nomine onorarie conferite devono essere confermate dal nuovo Consiglio subentrante.

Le riunioni di Consiglio possono essere allargate, senza diritto di voto:

- all'Organo di Controllo;
- ad altri Soci che hanno fatto espressa richiesta;
- ad altre persone, competenti su argomenti all'ordine del giorno, espressamente invitate.

Per lo svolgimento delle attività, il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi compiti a singole persone, che dovranno obbligatoriamente e costantemente renderne conto al Consiglio stesso. Detti incarichi dovranno risultare nei verbali delle riunioni di Consiglio.

Possono inoltre essere costituite Commissioni di studio con la partecipazione di rappresentanti di Soci interessati al determinato argomento. Ogni Commissione è presieduta da un Consigliere, che dovrà renderne conto al Consiglio Direttivo.

Art. 12 - "Collegio dei Probiviri"

Ogni e qualsiasi controversia tra Soci, attinente l'attività sociale, è demandata al Collegio dei Probiviri.

Il ricorso al Collegio si effettua con comunicazione scritta e motivata.

I Probiviri, sentite eventualmente le parti, decidono senza precise formalità di procedura, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento del ricorso, trasmettendo quindi le proprie decisioni al Consiglio Direttivo per i provvedimenti conseguenti.

È escluso il ricorso ad ogni altra forma di giurisdizione, salvo il caso di inosservanza di norme giuridiche.

L'Associazione non può promuovere cause giudiziarie senza il preventivo benestare del Presidente in quanto rappresentante legale in giudizio dell'Associazione.

In caso di dimissioni di un Probiviro, subentra il Socio immediatamente successivo nella graduatoria dei voti rilevata dal verbale dell'ultima elezione, che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato del Collegio. Qualora non sia possibile detta integrazione, il numero dei membri del Collegio resterà diminuito sino a prossime elezioni.

In caso di totali dimissioni, la funzione è demandata al Collegio dei Probiviri di ANGSA nazionale, fino a quando non sarà possibile addivenire, con regolare Assemblea, all'elezione del nuovo Collegio.

Gli appartenenti al Collegio dei Probiviri non possono far parte del Consiglio Direttivo né dell'Organo di Controllo.

Art. 13 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Se i singoli membri dell'organo di controllo sono iscritti al registro dei revisori, possono svolgere la funzione di revisori legali dei conti, in mancanza di apposito incaricato nominato.

In caso di dimissioni di un componente dell'Organo di Controllo, subentra il Socio immediatamente successivo nella graduatoria dei voti rilevata dal verbale dell'ultima elezione, che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato del Collegio. Qualora non sia possibile detta integrazione, il numero dei membri del Collegio resterà diminuito sino a prossime elezioni.

In caso di dimissioni totali dell'Organo di Controllo, occorre provvedere a nuova elezione, prima del termine dell'esercizio sociale.

I Componenti l'Organo di Controllo non possono far parte del Consiglio Direttivo né del Collegio dei Probiviri.

Art. 14 - "Bilancio e risorse economiche"

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, al termine del quale vengono predisposti il bilancio consuntivo e preventivo per l'anno successivo, a cura della persona incaricata per la tenuta della contabilità sociale.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Se ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone anche il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Tutti i prospetti contabili dell'esercizio conclusosi e relativa documentazione giustificativa delle entrate ed uscite, vanno sottoposti per l'approvazione:

- 1) all'Organo di Controllo;
- 2) al Consiglio Direttivo;
- 3) all'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Il bilancio consuntivo viene firmato dal Presidente, Tesoriere e Organo di Controllo.

Il bilancio preventivo per il nuovo anno viene presentato per l'approvazione:

- 1) al Consiglio Direttivo;
- 2) all'Assemblea Ordinaria dei Soci.

È firmato dai soli Presidente e Tesoriere.

Costituiscono patrimonio dell'Associazione:

- le disponibilità di cassa finali, al netto di eventuali debiti e comprensive di eventuali crediti;
- i mobili, le attrezzature, gli automezzi e gli immobili, provenienti da acquisti o donazioni;
- le quote associative al netto della parte di pertinenza di ANGSA nazionale.

Le disponibilità depositate in conto corrente bancario o postale, potranno essere utilizzate con la firma del Presidente e del Tesoriere, ad uso disgiunto o congiunto, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere i registri contabili obbligatori per legge. Tutti i movimenti contabili devono essere supportati da documenti giustificativi.

E' patrimonio esclusivo dell'Associazione il marchio "Angsa Lombardia ETS APS".

Art. 15 - "Scioglimento dell'Associazione"

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

La relativa convocazione deve essere inviata con almeno 60 giorni di anticipo rispetto la data dell'Assemblea.

L'Assemblea deciderà chi dovrà svolgere le funzioni di Liquidatore e le modalità di destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione. Tale residuo sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 16 - "Disposizioni finali"

Per quanto non espressamente contemplato da questo Statuto, si rinvia alle norme contenute nello Statuto di ANGSA nazionale, alle norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Le disposizioni del presente Statuto si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui il relativo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge.

(testo approvato con Assemblea Ordinaria dei Soci del 12 settembre 2020)

Da: DP II MILANO - UT MILANO 6
Data: giovedì 8 ottobre 2020 08:51
A: ANGSA Lombardia onlus
Oggetto: I: Richiesta registrazione statuto 3° settore

Direzione Provinciale II Milano

Ufficio Territoriale di Milano 6

3 3975 07/10/2020

0,00 **TNR20L003975000MD**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNR